

TI_GERICHTE 31.2021.10 vom 13. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2021.10

FR: TI_GERICHTE 31.2021.10 du 13 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 31.2021.10 del 13 settembre 2021

Erwägungen

E. 20

marzo 2003 consid. 4.3; H 349/01 dell'11 settembre 2002; STF H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 4c), Non soccorre quindi all'insorgente l'asserita circostanza che fossero altre persone, segnatamente _____ o _____, ad occuparsi della gestione amministrativa dell'azienda e quindi anche delle questioni contributive. Come detto, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STF H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Determinante è che le circostanze addotte dall'insorgente non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità. Sia peraltro ancora osservato che l'insorgente non ha nemmeno sostenuto e tantomeno provato di essere stato impedito nell'esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. STF H 152/05 del 7 febbraio 2006; in proposito cfr. ancora al considerando 2.8). Infine, occorre ribadire che gli amministratori devono rassegnare tempestivamente le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). Nel caso in esame – a prescindere dal fatto che le allegazioni dell'interessato sono rimaste allo stadio di puro parlato (e prive quindi di qualsivoglia supporto probatorio) - egli, se davvero non disponeva delle informazioni riguardanti la situazione economica e contributiva non avrebbe dovuto attendere, ma avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni (cfr. fra le altre le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008).

2.7.3. D'altra parte, alle responsabilità del ricorrente non può mutare neanche la circostanza, secondo cui egli avrebbe ripreso l'integralità delle quote societarie solamente a fine marzo 2017. Infatti, come ha con pertinenza osservato la Cassa nella decisione contestata, a quel momento l'opponente ricopriva già da quasi due anni la funzione di gerente e per sua stessa ammissione (cfr. ricorso, doc. I pag. 3), già da fine 2016 era consapevole che qualcosa non andava nella gestione amministrativa della società. D'altra parte, richiamata la giurisprudenza ricordata sopra, a ragione la Cassa ha osservato che “ il ricorrente non avrebbe dovuto, come da egli ammesso, attendere il marzo 2017 per verificare i dati contabili della società. Inoltre se la situazione finanziaria della società fosse stata effettivamente disastrosa già nel 2017 egli non avrebbe dovuto attendere circa due anni per depositare i bilanci ex art. 725 cpv. 2 CO perché in tal modo ha fatto sì che il danno patito dalla Cassa si aggravasse sostanzialmente, impegnando già solo per tale motivo la sua

responsabilità ex art. 52 LAVS” (cfr. decisione, doc. A, pag. 9) . Sia peraltro ancora osservato che la società di cui era gerente il ricorrente ha avuto dipendenti fino a marzo 2019, è stata oggetto di tre attestati carenza di beni solamente il 13 maggio 2019 ed è stata decretata fallita solo nel luglio 2019. Quanto inoltre all’allegazione del ricorrente – che peraltro non è stata comprovata – per la quale, a sua discolpa, egli si sarebbe impegnato, una volta accortosi tardivamente della reale situazione finanziaria della società, a saldare ratealmente i diversi scoperti della società, va detto che per la giurisprudenza il tentativo di sanare la situazione debitoria della società, procedendo ad esempio con un pagamento parziale degli oneri sociali, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STF H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Anzi, nel caso in cui una società sia confrontata con una fase difficile e fondi la sua esistenza su equilibri delicati, l'amministratore deve prestare un'attenzione particolare, tanto più se la situazione gli è nota (STF H 446/00 del 31 agosto 2001) con l'adozione se necessario di misure drastiche e immediate (STF H 171/02 del 23 giugno 2002). La Cassa ha pure con pertinenza ricordato nella sua decisione che per la giurisprudenza federale il versamento dei salari ai dipendenti non ha carattere prioritario rispetto al pagamento degli oneri sociali alla Cassa, imponendo al datore di lavoro in difficoltà economica, i cui continui pagamenti sono in grado di garantire unicamente la copertura dei salari netti e non dell'ammontare lordo degli stessi, di ridurre di conseguenza il volume dei salari ad un livello che permetta il pagamento anche dei relativi oneri sociali (STF 9C_436/2016 del 26 giugno 2017; STF 9C_548/2017 del 13 marzo 2018). Del resto, per la giurisprudenza, anche l'eventuale l'introduzione di misure drastiche per risanare la società non sono di per sé motivi sufficienti di discolpa se non viene comprovata l'esistenza di oggettive prospettive di salvataggio che permettano di sospendere il pagamento degli oneri sociali solamente per un breve periodo (cfr. STCA 31.2019.10 del 23 gennaio 2020). Una situazione compromessa da tempo e un differimento cronico dei pagamenti escludono in ogni caso la liberazione dell'amministratore (STCA 31.2017.15 del 4 luglio 2018). Nella specie, il ricorrente non comprova alcuna misura intrapresa nel periodo in cui era in carica (dall'8 maggio 2015 sino al fallimento della società pronunciato il 10 luglio 2019), se non il fatto - peraltro non comprovato - di aver cercato di pagare degli scoperti, che possa avergli fatto oggettivamente ritenere che il differimento dei pagamenti degli oneri sociali fosse vitale per garantire la sopravvivenza della società. In realtà, come ricordato dalla Cassa, a seguito dell'entrata in mora della società, la stessa ha dovuto venir diffidata dal mese di luglio 2017 e precettata dal mese di giugno 2018 e le varie pendenze accumulate hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Ora, in queste condizioni, il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi. 2.7.4. Sia pure osservato che la Cassa ha anche constatato una violazione grave dell'obbligo di comunicare previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. Sia in effetti ricordato che agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari

presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Per quanto riguarda la FA 1 e i relativi acconti versati, nella decisione impugnata la Cassa ha individuato una chiara violazione di questo disposto da parte dei suoi amministratori e segnatamente del ricorrente, illustrando: " (...) anno 2017: acconti mensili fatturati in base a CHF 799'999.80 (come a comunicazione della società del 28 febbraio 2017), per contro l'ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato essere di CHF 1'214'290.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è risultato essere del 51.79% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. anno 2018: acconti mensili fatturati in base a CHF 1'110'717.60 (aumento effettuato autonomamente dalla Cassa successivamente al conguaglio 2017), per contro l'ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato essere di CHF 1'451'917.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi è risultato essere del 30.72% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. (...)" Ha quindi rilevato anche che " Il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: mancato pagamento di congrui acconti; differimento cronico dei pagamenti; mancato pagamento di diversi acconti e conguaglio ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018). Il comportamento dell'insorgente è, quindi, in relazione di causalità naturale ed adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003; STF H 65/01 del 13 maggio 2002)" (decisione, doc. A, pag. 12). A queste argomentazioni e conclusioni questa Corte non può che aderire e rimandare. 2.8. In merito all'addotta falsificazione dei documenti contabili presentati all'insorgente al momento del passaggio delle quote societarie (marzo 2017), va detto che, come ricordato anche dalla Cassa, gli amministratori possono essere liberati da una responsabilità legata ad una grave negligenza, qualora siano stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi che modificano la reale situazione finanziaria della società, facendo loro credere l'avvenuto pagamento degli oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto 1993). Rilevante non sono le constatazioni e l'apprezzamento del giudice penale (alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato; cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003, consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005, consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002, consid. 2a), quanto piuttosto l'accertamento dell'effettivo esercizio da parte dell'amministratore del proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi motivi di discolta (STCA 31.2003.13 del 22 settembre 2003). Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che l'insorgente abbia inoltrato una denuncia penale per tali asseriti comportamenti (al di fuori della richiesta al Ministero pubblico di chiarire la responsabilità degli ex amministratori nel fallimento della società che l'interessato avrebbe formulato nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti per il recupero dell'imposta preventiva; cfr. al consid. 2.12), anche volendo ammettere che effettivamente al ricorrente siano stati presentati dei documenti contraffatti in occasione del passaggio delle quote societarie nel marzo 2017, circostanza questa peraltro tutt'altro che comprovata, va detto che tale fatto non muta alla circostanza che RI 1 non poteva certo ignorare e tantomeno

tollerare le difficoltà presentate dalla società, la quale sin dal luglio 2017 ha dovuto essere diffidata e dal giugno 2018 precettata, a causa del mancato pagamento degli oneri sociali della società (doc. 4A e B; cfr. la STCA 31.2008.9 del 13 ottobre 2009 con la quale il TCA ha ritenuto ugualmente responsabile l'amministratore, cui gli erano stati sottoposti dei dati contabili ad hoc ed era stata falsificata la firma per una fideiussione, essendosi tali comportamenti concretizzati in un periodo diverso da quello oggetto della procedura di risarcimento danni ed essendoci indizi di una gestione non oculata della società che avrebbero dovuto indurre l'amministratore a verificare tempestivamente anche la posizione debitoria nei confronti della Cassa). Come già dianzi esposto, l'insorgente avrebbe dovuto reagire a questo stato di cose e intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione e ritenuta questa situazione, che denotava una evidente e nota da tempo difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo, avrebbe dovuto attivarsi e prendere in mano la situazione, se del caso uscendo dalla società per tempo, evitando in tal modo di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STF H 405+406/00 del 23 agosto 2002 consid. 4.2; STF H 194/01 del 4 febbraio 2002). Del resto, come ben allegato dalla Cassa, i documenti prodotti in sede di opposizione riguardano gli anni 2015 e 2016, mentre il ricorrente è stato convenuto per gli scoperti dal 2017 al 2019. Ma a prescindere da ciò, da tale documentazione non è possibile ritenere comprovata una falsificazione. Nella decisione contestata, la Cassa ha in merito rettamente evidenziato che "oltre a ciò si evidenzia che i dati del Conto economico 2015 (inseriti nelle cartellette con denominazione "vero" e "falso") sono uguali e che per il 2016, pur rilevando delle discrepanze, non vi è la prova che si tratti di una falsificazione o rispettivamente il risultato di una contabilità mal tenuta, evenienza quest'ultima attestata dalla _____". L'opponente non ha provato e peraltro nemmeno addotto che gli siano stati presentati dei documenti falsificati su carta intestata della Cassa che potessero indurlo a trarre conclusioni errate in merito ai pagamenti all'AVS. Si ribadisce in aggiunta che il signor RI 1 era organo formale della società già dalla sua costituzione, quindi ha avuto per molto tempo la possibilità di verificare la reale situazione della società e di sollecitare la presentazione degli opportuni giustificativi. Se ciò non fosse avvenuto doveva dimissionare per tempo e in ogni caso non acquistare nel marzo 2017 tutte le quote di una società di cui non aveva potuto effettuare un'approfondita revisione ed analisi contabile, circostanza concretizzata solo nell'ottobre 2017, come risulta dallo scritto del 30 gennaio 2018 della _____ (doc. N all'opposizione). Del resto il signor RI 1 ha dichiarato in sede di opposizione che già a fine 2016 si sarebbe accorto casualmente che vi erano fatture non pagate e prelievi non corretti, ciò avrebbe dovuto indurlo ad effettuare personalmente una verifica dettagliata della situazione e a pretendere un'analisi della situazione da parte della _____, iscritta a registro di commercio quale "ufficio di revisione" della società, indipendentemente dal fatto che era sua intenzione acquistare tutte le quote della stessa. In merito ai documenti contabili prodotti in sede di opposizione si rileva che, a titolo abbondanziale, a fronte di un utile operativo presentato al signor RI 1 per il 2016 di CHF 1'866'834.00, ma che in realtà sarebbe stato di CHF 1'915'312.00 (differenza = + 2.53%), la variazione del risultato d'esercizio da CHF 37'211.00 (utile) a CHF - 21'552.00 (perdita) - vale a dire CHF 58763.00 - non doveva certo apparire determinante per decidere se acquistare tutte le quote societarie, ritenuto come tale differenza rappresenta solamente il 3,09% degli effettivi ricavi del 2016 (CHF 1'899'328.00). Il signor RI 1 avrebbe inoltre dovuto esaminare il bilancio ed in particolare la composizione del capitale dei terzi e ancor più in dettaglio verificare la data da cui tali crediti erano giacenti e la relativa scadenza. Questo non solo in funzione

dell'acquisizione dell'intero pacchetto di quote societarie, bensì già in precedenza in quanto socio gerente già dalla costituzione della società. Gli accertamenti fatti dopo il marzo 2017 sono pertanto tardivi, a fronte anche del pesante aggravamento del danno patito dalla Cassa per il solo 2018 (saldo del periodo = CHF 106'361.20.00). Inoltre dal "vero" bilancio del 2016, allegato all'opposizione, risulta che la società vantasse in particolare "Crediti per forniture e prestazioni" per CHF 583'165.00 e vi fossero "Prestazioni di servizi non fatturate" per CHF 88'598.10 e di ciò non è dato sapere se e cosa l'opponente abbia fatto per tradurre in effettiva liquidità tali importi e questo già prima del marzo 2017" (decisione impugnata, punto 6.3). A tali motivazioni questa Corte deve integralmente aderire .

L'addotta, e peraltro non comprovata falsificazione dei documenti, non può assurgere dunque a valido motivo di discolta nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS. Né del resto l'insorgente fa valere altre motivazioni che possano in qualche sgravarlo dalle sue responsabilità. In particolare il fatto che egli non avesse piena conoscenza delle effettive malversazioni compiute da altri amministratori di fatto non modifica il fatto che egli sapesse rispettivamente dovesse sapere dell'esistenza di un'importante situazione debitoria che gravava sin dall'inizio del 2016 la FA 1. Infine, non permettono di concludere diversamente le allegazioni del ricorrente riferite all'azionariato della società rispettivamente ai rapporti interni ai soci. 2.9. Infine occorre rilevare che l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto dall'inserito che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA 31.2001.36 del 28 maggio 2002). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TF (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; STF H 93/01 + H 169/01 del 27 gennaio 2003 consid. 3.4.3). Il TF ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STF del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STF del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003 consid. 3.1. e 3.2.; H 295/01 del 20 agosto 2002 consid. 5).

2.10. Quanto alla velata censura del ricorrente per il quale la Cassa avrebbe dovuto procedere (anche) nei confronti di _____ e _____, affinché rispondessero per gli insoluti nei confronti della Cassa AVS, si rileva quanto segue. Se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l'intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO; vedi anche STCA 31.2017.4 del 18 settembre 2017 consid. 2.12). Di conseguenza – a prescindere dal fatto che, non essendo oggetto della decisione, non spetta a questo Tribunale stabilire se vi fossero o meno degli organi di fatto come sostenuto dal ricorrente – la Cassa, che in questo caso ha scelto di procedere solo contro l'insorgente, gode per legge di un'ampia facoltà nel decidere se agire contro tutti i debitori o soltanto contro alcuni e questo Tribunale non può procedere al suo posto.

2.11. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l'insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma dapprima collettiva a due e quindi individuale – , non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi

motivi di giustificazione e di discolta ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF della fallita FA 1, per gli anni dal 2017 al 2019 per l'importo di fr. 192'010.70. Confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre il ricorso va respinto. 2.12. Il ricorrente sostiene infine in sostanza che la gestione della società da parte degli ex amministratori di fatto sia stata fraudolenta e che gli atti illeciti compiuti da (non ben precisate) "terze persone" hanno portato al fallimento della società. A tal riguardo chiede quindi il richiamo degli atti del procedimento penale avviato "lo scorso anno" nei suoi confronti per il recupero dell'imposta preventiva e nell'ambito del quale egli avrebbe richiesto al Ministero pubblico di effettuare chiarimenti circa la responsabilità penale di tali persone nel fallimento della FA 1 (ricorso, pag. 8 e 13). Ora, non è necessario richiedere gli atti penali (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove, fra le tante cfr. cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6 e DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii) ed attendere l'esito degli eventuali accertamenti che l'autorità penale potrebbe aver effettuato, in merito peraltro ad azioni fraudolente (rimaste – per quanto concerne la presente procedura – allo stadio di puro parlato senza apporto di elementi probatori concreti), considerato come trattasi di circostanze che non sono con ogni verosimiglianza tali da influire sull'esito della vertenza. Secondo costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la valutazione della colpa commessa (cfr. STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5). Egli si scosta tuttavia dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti stabiliti in sede di procedura penale e la loro qualificazione giuridica non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche di diritto penale prive di rilievo dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 242 consid. 6a e sentenze ivi citate; STF H 33/03 dell'8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 184/98 del 17 febbraio 1999 consid. 4b). Inoltre, per l'applicazione dell'art. 52 LAVS i parametri di valutazione sono diversi, non sarebbe in principio nemmeno pensabile di sospendere la procedura in attesa delle conclusioni della vicenda penale (cfr. STF H 411/01 del 5 marzo 2003 consid. 5). Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura penale dovesse apportare elementi decisivi che permettano di scostarsi da quanto deciso nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, al ricorrente rimarrebbe comunque riservata la facoltà, a determinate condizioni, di adire questo Tribunale con un'istanza di revisione ai sensi dagli artt. 24 e seg. Lptca (in argomento cfr. STF H 393/01 del 27 gennaio 2003 consid. 2.6; H 340/98 del 30 marzo 1999 consid. 2b). 2.13. Riguardo alle altre prove richieste dal ricorrente – "(...) si richiama dall'istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1, _____ l'incarto n. _____; Si richiama dal Ministero Pubblico, _____, l'incarto n. _____ in re RI 1; Si richiamo dall'UE di _____ l'incarto relativo al fallimento della FA 1, _____. Testimoni: signor _____, signor _____, signor _____, signora _____, signor _____" (I, pagg.13) – a prescindere dal fatto che la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza, potendosi da lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3; H 10 + 45/01 del 16

settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001, consid. 4c.) – per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base degli atti ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di gerente di una Sagl e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di discolpa. Per i medesimi motivi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, alla Cassa non può essere imputata alcuna lacuna nell'effettuazione dell'istruttoria e segnatamente nessuna violazione del diritto di essere sentiti o della parità di trattamento. Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori. Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). 2.14. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l'art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi di recente sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese - in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all' art. 61 lett. a LPGA , il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost. ; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). “ Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono prelevate spese di procedura. 2.15. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).